



Pavullo nel Friggano, li 18.09.2021.



ORDINANZA N. 51

OGGETTO: VIA ROCCHETTA IN FRAZIONE DI MICENO. LIMITAZIONI AL TRANSITO PER CONSENTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

- Premesso:

- che il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ha previsto un intervento di manutenzione su Via Rocchetta con risagomatura e rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto da Via Miceno alla Località Rocchetta;
- che nei prossimi giorni è prevista l'esecuzione dei lavori;
- che, in funzione dell'andamento dei lavori, per ragioni di sicurezza ed operative, si rendono necessarie limitazioni al transito che in determinate fasi possono comportare anche la chiusura al transito di tutti i mezzi nel tratto interessato dal cantiere;
- **Ritenuto** pertanto di istituire il divieto di transito su Via Rocchetta per consentire l'esecuzione dei lavori di cui in premessa, divieto da applicarsi con decorrenza, modalità e durata in funzione delle esigenze di cantiere;
- **Accertata** la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- **Visti** gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato in data 30 aprile 1992 (D.Lgs. 285/92) concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relativamente alla circolazione fuori e dentro ai centri abitati e limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;
- **Visto** il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

Il divieto di transito di tutti i mezzi su Via Rocchetta in Frazione di Miceno per consentire l'esecuzione di lavori generalizzati di rifacimento del corpo stradale e della pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Di indicare l'efficacia della presente a decorrere dall'inizio dei lavori (previsto per il giorno 21.09.2021) e fino al termine degli stessi. In caso di maltempo o cause di forza maggiore ed imprevisti la decorrenza della presente potrà essere posticipata al primo giorno feriale utile successivo.

Il divieto di transito è da intendersi in generale riferito agli orari di esecuzione delle attività in cantiere, tuttavia, in funzione delle esigenze di cantiere, potrà essere applicato se necessario H 24. Il presente provvedimento è da intendersi comunque esecutivo al momento e per la durata dell'esposizione della relativa segnaletica e conformemente alle indicazioni della segnaletica medesima.

Le limitazioni al transito potranno essere applicate anche all'incrocio di Via Rocchetta con Via Miceno ed al breve tratto di Via Miceno che va dall'incrocio con la SP 33 all'incrocio con la medesima Via Rocchetta.

Potranno pure essere applicate limitazioni di velocità consoni allo stato della strada durante i lavori con parziale apertura al transito.

In funzione delle esigenze di cantiere l'efficacia della presente potrà essere sospesa e riattivata senza ulteriori provvedimenti ordinatori; sarà pure possibile parcelizzare le aree interessate dal divieto.

Dalla presente ordinanza sono esclusi i mezzi delle ditte incaricate dei lavori, dei fornitori di materiali e del personale addetto alla direzione e sorveglianza lavori.

Demanda

- Agli Organi di Polizia di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale e l'informazione agli utenti della viabilità;
- Alla/e ditta/e esecutrice/i dei lavori l'approntamento ed il mantenimento della segnaletica consequenziale alla presente, compreso preavvisi di chiusura strada ad inizio e fine strada.

Avverte

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm.;

Si notifici: mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 gg. naturali e consecutivi e l'apposizione della prescritta segnaletica in loco;

Avverte altresì

– Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Bologna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

